



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio IV

PON RICERCA E INNOVAZIONE 2014-2020

**DM 1061/2021 AZIONE IV.4 “DOTTORATI E CONTRATTI DI RICERCA SU TEMATICHE DELL'INNOVAZIONE” E AZIONE IV.5
“DOTTORATI SU TEMATICHE GREEN”**

**DM 1062/2021 AZIONE IV.4, “DOTTORATI E CONTRATTI DI RICERCA SU TEMATICHE DELL'INNOVAZIONE” ED AZIONE IV.6,
“CONTRATTI DI RICERCA SU TEMATICHE GREEN”**

Uffici Dottorati degli Atenei beneficiari di borse di dottorati “DM 1061/2021 PON R&I 2014- 2020”

Uffici competenti degli Atenei beneficiari dei Contratti RTDA “DM 1062/2021 PON R&I 2014- 2020”

LORO SEDI

trasmessa via e-mail e resa disponibile

Oggetto: Programma Operativo Nazionale “Ricerca e Innovazione 2014-2020” - Risorse React Eu - periodo di sospensione e avvio con ritardo delle attività di progetto: ipotesi di risoluzione.

Relativamente all'oggetto, si ricorda che gli avvisi pubblici DM1061/2021 e DM1062/2021 emanati dal MUR nell'agosto 2021 a valere sui fondi REACT-EU, finanziano, rispettivamente, corsi di dottorato e contratti di ricerca (RTDA) di durata triennale.

L'avvio delle operazioni finanziate è stato concesso al più tardi al 1° febbraio 2022 al fine di consentire (in condizioni ordinarie) il completamento delle stesse entro i termini di chiusura del programma ovvero il 15 febbraio 2025. Ad ogni modo il termine di ammissibilità della spesa è il 31 dicembre 2023, rimanendo a carico del beneficiario la spesa per il periodo successivo.

Con l'avanzamento delle operazioni, come anticipato, abbiamo ricevuto numerose richieste di sospensioni dei periodi di attività sia dei dottorandi e sia dei ricercatori, i cui motivi sono legati alle maternità, ai congedi parentali o a gravi malattie, tutti casi previsti dalla normativa nazionale.

Oltre alle sospensioni previste per legge o autorizzate per esigenze motivate, approvate dal Consiglio di Dipartimento per i ricercatori ex dm 1062/2021 o dal Collegio di dottorato per i dottorandi ex dm 1061/2021, abbiamo rilevato anche ritardi nell'avvio delle attività, oltre il 1° febbraio 2022, dovuti a difficoltà nel rilascio dei visti (per i ricercatori o dottorandi esteri) e, per le procedure di selezione degli RTDA, da istanze di ricsuazione dei Commissari che hanno ritardato, anche per diversi mesi, la conclusione del concorso e, di conseguenza, il perfezionamento del contratto RTDA ex DM 1062. A ciò, bisogna aggiungere i casi di avvio di attività ritardati, derivanti anche da contenziosi in corso e la cui fase giudiziale è in corso di definizione, per i quali sono stati già perfezionati e resi efficaci a seguito della registrazione dagli organi di controllo specifici decreti di assegnazione

1



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio IV

risorse, con riserva, sia a valere delle risorse disimpegnate del dm 1061 e del dm 1062. Nel caso di esito positivo del giudizio ovvero di accoglimento delle istanze avanzate dalla Università ricorrente, anche in questa ipotesi, si potranno verificare, ferma la regola del finanziamento dell'intervento a carico del PON sino al 31 dicembre 2023, ipotesi di progetti (RTDA o dottorati) con avvio successivi al 1° febbraio 2022.

Nell'ambito di tali casistiche sospensive (malattia, maternità, sospensioni per motivi di ricerca, avvio posticipato dei contratti o delle borse, anche a seguito di contenziosi in corso di definizione), i tempi di conclusione delle operazioni slitteranno oltre i termini di chiusura del programma, inquadrando tali operazioni come non concluse alla data del 15 febbraio 2025.

A tal fine, è stato predisposto un dossier di ipotesi di risoluzione per le problematiche derivanti dal periodo di sospensione e avvio con ritardo delle attività di progetto che è stato approvato dalla Commissione Europea.

Tale circolare valorizza ed illustra i passaggi procedurali approvati dalla Commissione Europea e già presentati agli Atenei nel corso del webinar del 27 luglio u.s..

1. Ipotesi di risoluzione per le sospensioni delle borse di dottorato ex dm 1061/2021 e dei contratti RTDA ex dm 1062/2021

1.1 Dettagli procedure di recupero per sospensioni borse di dottorato ex dm 1061

Di seguito il dettaglio delle procedure ai fini del recupero per le sospensioni dei percorsi dottorali ex dm 1061:

- 1) Il Collegio di dottorato, dopo aver preso atto della sospensione del percorso dottorale del dottorando/a, delibera, nell'ambito delle attività previste dal percorso dottorale, quali sono le attività aggiuntive ai fini del recupero del periodo di sospensione o dei giorni e/o mesi di avvio in ritardo del percorso dottorale (attività formative aggiuntive, project work, seminari, pubblicazioni, attività in impresa, in centri di ricerca, ecc.), specificando che tali attività aggiuntive saranno svolte per il periodo temporale ritenuto necessario per recuperare la sospensione o il periodo di ritardo dell'avvio della borsa.
- 2) L'Ufficio Dottorato dell'Ateneo, tramite una pec indirizzata al MUR, *Ministero dell'Università e della Ricerca - Segretariato Generale Direzione generale della ricerca - Ufficio III – PEC Direzione generale della ricerca: dgricerca@pec.mur.gov.it*, trasmette l'estratto del verbale del Collegio di Dottorato di cui al punto 1).
- 3) Il MUR prenderà atto delle attività di recupero tramite una nota pec che sarà trasmessa, oltre che all'Ateneo, anche al Cineca.
- 4) A seguito della PEC, il Cineca, nella piattaforma di rendicontazione, provvederà ad aprire un **box aggiuntivo** denominato "**Attività di recupero**" che sarà reso disponibile per il periodo corrispondente indicato dalla Delibera e dove il dottorando dovrà rendicontare le attività aggiuntive assegnate che saranno validate dal proprio coordinatore.
- 5) Terminato il periodo di recupero, il Collegio di Dottorato delibererà la validazione delle attività di recupero svolte e ricondurrà il termine finale di svolgimento del percorso dottorale al termine ordinario: il

2



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio IV

dottorando, pertanto, sarà ammesso alla discussione della tesi di dottorato entro gennaio 2025 e la borsa rientrerà pienamente nell'ambito del periodo di ammissibilità della spesa.

- 6) L'Ufficio Dottorato dell'Ateneo, tramite una pec indirizzata al MUR, *Ministero dell'Università e della Ricerca - Segretariato Generale Direzione generale della ricerca - Ufficio III – PEC Direzione generale della ricerca: dgricerca@pec.mur.gov.it*, trasmette l'estratto del verbale del Collegio di Dottorato di validazione delle attività di recupero svolte, per il quale il dottorando, pertanto, sarà ammesso alla discussione della tesi di dottorato entro gennaio 2025, in modo che la borsa rientrerà pienamente nell'ambito del periodo di ammissibilità della spesa.
- 7) Il MUR, a seguito della pec di cui al punto 6, ratificherà in piattaforma le attività aggiuntive svolte a titolo di recupero e formalizzerà quanto già deliberato dal Collegio di dottorato, convalidando, con un flag in piattaforma, il perfezionamento del periodo temporale del percorso dottorale ai fini dell'ammissione a titolo del dottorando ed aggiornando, laddove necessario, anche il correlato finanziamento. La pec di cui al punto 6) sarà notificata al Cineca, per aggiornare i contatori.

Aspetti tecnico procedurali della piattaforma gestionale:

1. Durante il periodo di sospensione della borsa, non saranno rendicontate le attività e pertanto il rendiconto sarà non compilato;
2. Al rientro del dottorando o subito dopo l'avvio posticipato della borsa, il dottorando renderà le attività ordinarie;
3. A seguito della presa d'atto della Delibera Collegio di Dottorato delle attività aggiuntive deliberate quale attività per recuperare il periodo temporale di sospensione o di ritardo dell'avvio della borsa, il Cineca aprirà, oltre al box ordinario di rendicontazione, un box aggiuntivo denominato "Attività di recupero" che sarà aperto per il periodo indicato dal Collegio di Dottorato;
4. A seguito della procedura di convalida in piattaforma di cui al precedente punto 7), il Cineca attualizzerà i contatori per recuperare i periodi di sospensione o di ritardo dell'avvio della borsa, che saranno riportati nell'ambito del tempo ordinario di conclusione (gennaio 2025).

Aspetti tecnico procedurali del pagamento della borsa (UCS Italia):

Ai fini dell'erogazione della borsa, si applicherà sempre l'UCS Italia: la borsa sarà erogata solo nell'ipotesi previste dalla legge.

Nei casi di sospensioni in cui non è previsto il pagamento della borsa o per le ipotesi di avvio con ritardo del percorso dottorale, non sarà riconosciuto l'UCS e pertanto sarà decurtato il correlato finanziamento.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio IV

1.2 Dettagli procedure di recupero per sospensioni Contratti RTDA ex dm 1062

Di seguito il dettaglio delle procedure ai fini del recupero per le sospensioni Contratti RTDA ex dm 1062:

- 1) Il Consiglio di Dipartimento, dopo aver preso atto della sospensione delle attività del Ricercatore RTDA, delibera, nell'ambito delle attività previste dal contratto stipulato ai sensi del DM 1062, quali sono le attività aggiuntive ai fini del recupero del periodo di sospensione o dei giorni e/o mesi di avvio in ritardo dell'attività di ricerca (attività didattica aggiuntiva, project work, seminari, pubblicazioni, attività in impresa, in centri di ricerca, ecc.), specificando che tali attività aggiuntive saranno svolte per il periodo temporale ritenuto necessario per recuperare la sospensione o il periodo di ritardo dell'avvio della borsa.
- 2) L'Ufficio competente di Ateneo, tramite una pec indirizzata al MUR, *Ministero dell'Università e della Ricerca - Segretariato Generale Direzione generale della ricerca - Ufficio III – PEC Direzione generale della ricerca: dgricerca@pec.mur.gov.it*, provvederà a trasmettere l'estratto del verbale del Consiglio di Dipartimento di cui al punto 1).
- 3) Il MUR prenderà atto delle attività di recupero tramite una nota pec che sarà trasmessa, oltre che all'Ateneo, anche al Cineca.
- 4) A seguito della PEC, il Cineca, nella piattaforma di rendicontazione, provvederà ad aprire un box aggiuntivo denominato "Attività di recupero" che sarà reso disponibile per il periodo corrispondente indicato dalla Delibera e dove il ricercatore dovrà rendicontare le attività aggiuntive assegnate che saranno validate dal proprio responsabile scientifico.
- 5) Terminato il periodo di recupero, il Consiglio di Dipartimento delibererà la validazione delle attività di recupero svolte e ricondurrà il termine finale di svolgimento del contratto al termine ordinario: il ricercatore, pertanto, terminerà il proprio contratto entro gennaio 2025 e il contratto rientrerà pienamente nell'ambito del periodo di ammissibilità della spesa.
- 6) L'Ufficio competente di Ateneo, tramite una pec indirizzata al MUR, *Ministero dell'Università e della Ricerca - Segretariato Generale Direzione generale della ricerca - Ufficio III – PEC Direzione generale della ricerca: dgricerca@pec.mur.gov.it*, provvederà a trasmettere l'estratto del verbale del Consiglio di Dipartimento di validazione delle attività di recupero svolte: pertanto, a seguito della validazione, il ricercatore concluderà il contratto entro gennaio 2025 ed il correlato contratto rientrerà pienamente nell'ambito del periodo di ammissibilità della spesa.
- 7) Il MUR, a seguito della pec di cui al punto 6), ratificherà in piattaforma le attività aggiuntive svolte a titolo di recupero e formalizzerà quanto già deliberato dal Consiglio di Dipartimento, convalidando, con un flag in piattaforma, il contratto RTDA ex dm 1062, facendolo rientrare quale spesa ammissibile. La pec di cui al punto 6) sarà notificata al Cineca, per aggiornare i contatori.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio IV

Aspetti tecnico procedurali della piattaforma gestionale:

1. Durante il periodo di sospensione del contratto, non saranno rendicontate le attività e pertanto il rendiconto non sarà compilato;
2. Al rientro del ricercatore o all'avvio posticipata del contratto di RTDA, il ricercatore renderà le attività ordinarie;
3. A seguito della presa d'atto della Delibera del Consiglio di Dipartimento delle attività aggiuntive deliberate quale attività per recuperare il periodo temporale di sospensione o di ritardo dell'avvio del contratto RTDA, il Cineca aprirà, oltre al box ordinario di rendicontazione, un box aggiuntivo denominato "Attività di recupero" che sarà aperto per il periodo indicato dal Consiglio di Dipartimento
4. A seguito della procedura di convalida di cui al precedente punto 7), il Cineca attualizzerà i contatori per recuperare i periodi di sospensione o di ritardo dell'avvio del contratto RTDA, che saranno riportati nell'ambito del tempo ordinario di conclusione (gennaio 2025)

Aspetti tecnico procedurali del pagamento dello stipendio (UCS Italia):

Ai fini del pagamento del Contratto, si applicherà sempre l'UCS Italia: lo stipendio RTDA sarà erogato solo nelle ipotesi previste dalla legge.

Nei casi di sospensione in cui non è previsto il pagamento dello stipendio o per le ipotesi di avvio con ritardo del contratto RTDA, non sarà riconosciuto l'UCS e, pertanto, sarà decurtato il correlato finanziamento.

Nei casi di avvio ritardato del percorso dottorale o del contratto di ricerca, come già descritto in premessa, il periodo di ritardo di avvio delle attività progettuali potrà essere recuperato con le stesse modalità descritte per le ipotesi di sospensione.

2. Procedure cautelative per le ipotesi di sospensione in prossimità della fine del programma PON R&I
--

Qualora le sospensioni dovessero verificarsi in prossimità della conclusione del contratto (es. maternità novembre 2024), a causa del termine finale di conclusione del programma PON R&I, non sarebbe possibile recuperare il contratto.

Al fine di prevedere una soluzione perseguibile anche in queste ipotesi, sarebbe opportuno invitare i Collegi di Dottorato (per dottorandi ex dm 1061) o i Consigli di Dipartimento (per ricercatori ex dm 1062), a deliberare attività aggiuntive che potrebbero qualificare "Crediti Formativi Universitari (CFU) di progetto" da poter spendere a titolo di recupero in queste ipotesi finali.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio IV

2.1 Dettagli procedure di acquisizione di CFU per eventuali ipotesi di sospensioni borse di dottorato ex dm 1061 in prossimità del termine finale del programma

- 1) Il dottorando/a presenta richiesta di voler acquisire “CFU di credito” da conguagliare e spendere per eventuali attività di recupero per un periodo di mesi definiti dal richiedente.
- 2) Il Collegio di dottorato, dopo aver preso atto della richiesta del dottorando/a, delibera, nell’ambito delle attività previste dal percorso dottorale, quali sono le attività aggiuntive ai fini dei “CFU di credito” da acquisire (attività formative aggiuntive, project work, seminari, pubblicazioni, attività in impresa, in centri di ricerca, ecc.), specificando che tali attività aggiuntive saranno svolte per il periodo temporale ritenuto necessario per acquisire i CFU richiesti.
- 3) L’Ufficio Dottorato dell’Ateneo, tramite una pec indirizzata al MUR, *Ministero dell’Università e della Ricerca - Segretariato Generale Direzione generale della ricerca - Ufficio III – PEC Direzione generale della ricerca: dgricerca@pec.mur.gov.it*, trasmette l’estratto del verbale del Collegio di Dottorato di cui al punto 2), in modo che il MUR prende atto delle attività aggiuntive deliberate quale attività per acquisire i “CFU di credito”.
- 4) Il MUR prenderà atto delle attività aggiuntive tramite una nota pec che trasmetterà, oltre all’Ateneo, anche al Cineca.
- 5) A seguito della PEC, il Cineca, nella piattaforma di rendicontazione, provvederà ad aprire un box aggiuntivo denominato “Attività aggiuntive per CFU di credito” che sarà reso disponibile per il periodo corrispondente indicato dalla Delibera e dove il dottorando dovrà rendicontare le attività aggiuntive assegnate che saranno validate dal proprio coordinatore.
- 6) Terminato il periodo per acquisire i CFU di credito, il Collegio di Dottorato delibererà la validazione delle attività aggiuntive ai fini dell’acquisizione dei “CFU di credito”.
- 7) L’Ufficio Dottorato dell’Ateneo, tramite una pec indirizzata al MUR, *Ministero dell’Università e della Ricerca - Segretariato Generale Direzione generale della ricerca - Ufficio III – PEC Direzione generale della ricerca: dgricerca@pec.mur.gov.it*, trasmette l’estratto del verbale del Collegio di Dottorato di validazione delle attività aggiuntive ai fini dell’acquisizione dei “CFU di credito”, che saranno contabilizzati in piattaforma.
- 8) Qualora il dottorando dovesse usufruire di una sospensione in prossimità della fine del programma, richiederà al Collegio di Dottorato di poter usufruire a copertura del periodo di sospensione dei “CFU di credito”.
- 9) L’Ufficio Dottorato dell’Ateneo, tramite una pec indirizzata al MUR, *Ministero dell’Università e della Ricerca - Segretariato Generale Direzione generale della ricerca - Ufficio III – PEC Direzione generale della ricerca: dgricerca@pec.mur.gov.it*, trasmette l’estratto del verbale del Collegio di Dottorato di cui al punto 8), in modo che il MUR prende atto che i CFU di credito saranno destinati a copertura del periodo di sospensione.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio IV

- 10) Il MUR, a seguito della pec di cui al punto 9), ratificherà in piattaforma le attività aggiuntive svolte a titolo di recupero e formalizzerà quanto già deliberato dal Collegio di dottorato, convalidando, con un flag in piattaforma, il percorso dottorale ai fini dell'ammissione a titolo del dottorando ed aggiornando, laddove necessario, anche il correlato finanziamento. Tale convalida in piattaforma sarà notificata al Cineca, per aggiornare i contatori.

Aspetti tecnico procedurali del pagamento della borsa (UCS Italia):

Ai fini dell'erogazione della borsa, si applicherà sempre l'UCS Italia: la borsa sarà erogata solo nelle ipotesi previste dalla legge.

Nei casi di sospensioni in cui non è previsto il pagamento della borsa o per le ipotesi di avvio con ritardo del percorso dottorale, non sarà riconosciuto l'UCS e pertanto sarà decurtato il correlato finanziamento.

2.2 Dettagli procedure di acquisizione di CFU per eventuali ipotesi di sospensioni contratti RTDA ex dm 1062 in prossimità del termine finale del programma

- 1) Il/la ricercatore/trice presenta richiesta di voler acquisire "CFU di credito" da conguagliare e spendere per eventuali attività di recupero per un periodo di mesi definiti dal richiedente.
- 2) Il Consiglio di Dipartimento, dopo aver preso atto della richiesta del ricercatore, delibera, nell'ambito delle attività previste dal contratto, quali sono le attività aggiuntive ai fini dei "CFU di credito" da acquisire (attività formative aggiuntive, project work, seminari, pubblicazioni, attività in impresa, in centri di ricerca, ecc.), specificando che tali attività aggiuntive saranno svolte per il periodo temporale ritenuto necessario per acquisire i CFU richiesti.
- 3) L'Ufficio competente di Ateneo, tramite una pec indirizzata al MUR, Ministero *dell'Università e della Ricerca - Segretariato Generale Direzione generale della ricerca - Ufficio III* – PEC Direzione generale della ricerca: dgricerca@pec.mur.gov.it, trasmette l'estratto del verbale del Consiglio di Dipartimento di cui al punto 2), in modo che il MUR prende atto delle attività aggiuntive deliberate quale attività per acquisire i "CFU di credito".
- 4) Il MUR prenderà atto delle attività aggiuntive tramite una nota pec che trasmetterà, oltre all'Ateneo, anche al Cineca.
- 5) A seguito della PEC, il Cineca, nella piattaforma di rendicontazione, provvederà ad aprire un box aggiuntivo denominato "Attività aggiuntive per CFU di credito" che sarà reso disponibile per il periodo corrispondente indicato dalla Delibera e dove il ricercatore dovrà rendicontare le attività aggiuntive assegnate che saranno validate dal proprio responsabile scientifico.
- 6) Terminato il periodo per acquisire i CFU di credito, il Consiglio di Dipartimento delibererà la validazione delle attività aggiuntive ai fini dell'acquisizione dei "CFU di credito".
- 7) L'Ufficio competente di Ateneo, tramite una pec indirizzata al MUR, Ministero *dell'Università e della Ricerca - Segretariato Generale Direzione generale della ricerca - Ufficio III* – PEC Direzione generale della ricerca:

7



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio IV

- dgricerca@pec.mur.gov.it, trasmette l'estratto del verbale del Consiglio di Dipartimento di validazione delle attività aggiuntive ai fini dell'acquisizione dei "CFU di credito", che saranno contabilizzate in piattaforma.
- 8) Qualora il ricercatore dovesse usufruire di una sospensione in prossimità della fine del programma, richiederà al Consiglio di Dipartimento di poter usufruire a copertura del periodo di sospensione dei "CFU di credito".
 - 9) L'Ufficio competente di Ateneo, tramite una pec indirizzata al MUR, Ministero *dell'Università e della Ricerca - Segretariato Generale Direzione generale della ricerca - Ufficio III – PEC Direzione generale della ricerca*: dgricerca@pec.mur.gov.it, trasmette l'estratto del verbale del Consiglio di Dipartimento di cui al punto 8), in modo che il MUR prende atto che i CFU di credito saranno destinati a copertura del periodo di sospensione.
 - 10) Il MUR, a seguito della pec di cui al punto 9), ratificherà in piattaforma le attività aggiuntive svolte a titolo di recupero e formalizzerà quanto già deliberato dal Consiglio di Dipartimento, convalidando, con un flag in piattaforma, il contratto di ricerca ai fini dell'ammissione del correlato contratto quale spese ammissibile. Tale procedura di convalida in piattaforma sarà notificata al Cineca, per aggiornare i contatori, e aggiornando, laddove necessario, anche il correlato finanziamento.

Aspetti tecnico procedurali del pagamento del contratto (UCS Italia):

Ai fini dell'erogazione dello stipendio, si applicherà sempre l'UCS Italia: lo stipendio sarà erogato solo nelle ipotesi previste dalla legge.

Nei casi di sospensioni in cui non è previsto il pagamento dello stipendio, non sarà riconosciuto l'UCS e pertanto sarà decurtato il correlato finanziamento.

Confidando nella consueta collaborazione e condivisione, si prega di dare massima diffusione della circolare ai Coordinatori dei Corsi di Dottorato con Borse aggiuntive "DM 1061/2021" PON R&I 2014- 2020, ai Responsabili Scientifici dei Contratti RTDA "DM 1062/2021" PON R&I 2014- 2020, ai dottorandi beneficiari delle borse ex dm 1061 e ai ricercatori RTDA ex dm 1062/2021.

Ringraziando per la qualificata attenzione, l'occasione è gradita per inviare cordiali saluti.

L'Autorità di Gestione
Dott.ssa Sara Rossi